

### **1. E' possibile coinvolgere nel partenariato organismi pubblici?**

Non sono considerati ammissibili i progetti presentati da Organismi di diritto pubblico e imprese a partecipazione maggioritaria pubblica. Inoltre, dal ruolo di partner aziendali sono esclusi tutti gli Organismi di diritto pubblico quali:

- le amministrazioni dello Stato;
- le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, ad esclusione degli enti che non rientrano nell'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. Si precisa che questi ultimi possono partecipare ai progetti in qualità di partner di rete e/o aziendali, fermo restando che, in questo caso, non possono comunque avere un budget dedicato.

### **2. Il numero di utenti da coinvolgere nel progetto (codici fiscali diversi) deve coincidere con la somma totale dei destinatari riferibili a ciascuna impresa inseriti nelle singole schede n. 3 oppure può essere inteso come una proiezione, considerando la possibilità di inserire nuovi partner aziendali successivamente all'approvazione?**

Il numero di utenti da coinvolgere deve coincidere con la somma totale dei destinatari indicati nelle singole schede n. 3 poiché la direttiva stabilisce che i partenariati aziendali necessari alla realizzazione delle proposte progettuali devono essere attivati sin dalla fase di presentazione. E' ammessa, tuttavia, la sostituzione di uno o più partner aziendali anche successivamente all'approvazione dell'idea progettuale e l'integrazione del partenariato, oltre al numero di partner inizialmente previsti, con lo scopo di arricchire la platea di aziende interessate all'iniziativa. Si rammenta che tale scelta sarà oggetto di valutazione e sarà compito del soggetto proponente motivarla adeguatamente rispetto al progetto presentato.

### **3. Per le società specializzate in attività di supporto ai processi di internazionalizzazione, nonché per gli Enti specializzati - accreditati dal MIUR autorizzati ad attestare il grado di conoscenza di una lingua straniera e per le società specializzate in erogazione di attività in outdoor, vale il vincolo di essere presenti, per ogni apertura di sportello, in un solo progetto per ogni tipologia prevista?**

Il vincolo di essere presenti in una sola proposta progettuale per ciascuna tipologia, in qualità di soggetto proponente e/o di partner operativo, nel corso dell'apertura di ogni sportello, è valido solo per gli organismi accreditati per l'ambito della formazione continua o per gli organismi che abbiano già presentato istanza di accreditamento in questo ambito.

**4. Nel caso in cui il Soggetto Proponente sia anche società specializzata in attività di supporto ai processi di internazionalizzazione, il requisito del coinvolgimento obbligatorio (per le proposte progettuali di Tipologia A) di questa tipologia di partner è assolto?**

In analogia a quanto previsto per il partenariato obbligatorio relativo alle proposte progettuali di Tipologia B, in cui la società specializzata in erogazione di attività outdoor non può coincidere con il soggetto proponente dell'idea progettuale, si ritiene opportuno che i due ruoli, anche in questo caso, non si sovrappongano. La presenza di una società specializzata in attività di supporto ai processi di internazionalizzazione, diversa dal soggetto proponente, si ritiene necessaria per apportare valore aggiunto al progetto e sviluppare sinergie funzionali e operative per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

**5. Che cosa si intende per Ente di ricerca ai sensi della presente Direttiva?**

Vengono considerati Enti di ricerca gli enti che, tra le loro principali finalità statutarie, prevedono lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e di diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.